



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

557/RS/01/113/

Roma,

OGGETTO: A.N.Q.: cambio turno e reperibilità - Circolare.

VIA MESSAGGISTICA CERTIFICATA

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 - Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
 - Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
 - Ufficio Ordine Pubblico SEDE
 - Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
 - Segreteria Tecnica del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" SEDE
 - Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
 - Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA

e, per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI VICARIE SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO "IL VATICANO" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO "IL SENATO DELLA REPUBBLICA" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO "LA CAMERA DEI DEPUTATI" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO "PALAZZO CHIGI" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO NETTUNO

e, per conoscenza:

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA –
Servizio Affari di Prefettura AOSTA
- AL SIGNOR DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CENTRALE
DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA

I numerosi quesiti che pervengono all'Ufficio Relazioni Sindacali in ordine agli istituti del cambio turno e della reperibilità¹ ed i contenuti dell'Intesa Preliminare raggiunta sull'Accordo per il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali relativo all'anno 2012, sottoscritto il 19 giugno dello scorso anno con le OO.SS. della Polizia di Stato, hanno ispirato l'emanazione di questa circolare al fine di fornire uno strumento, quanto possibile completo, di utile supporto agli Uffici per l'applicazione dei sopracitati istituti.

I. CAMBIO TURNO

I. 1. Ambito di applicazione

L'istituto del cambio turno² fa riferimento alla modifica – disposta successivamente alla programmazione – dell'orario di lavoro indicato nella programmazione settimanale che, come

¹ Gli istituti del cambio turno e della reperibilità si applicano a tutto il personale non dirigente che espleta funzioni di polizia, a quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed a quello appartenente ai ruoli professionali dei sanitari.

² **ARTICOLO 11 A.N.Q CAMBIO TURNO:**

1. Per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa.
2. La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta:
 - a) a richiesta scritta e motivata del personale interessato. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto;
 - b) d'ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il cambio del turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese.
4. Per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia di orario.
5. I dirigenti degli uffici ripristinano, non appena possibile, la turnazione originaria.
6. Non costituisce cambio turno l'anticipo o il posticipo del turno di un'ora nell'ipotesi previste dal presente Accordo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

noto, è predisposta in conformità alle tipologie di orario definite con l'informazione preventiva e con specifici accordi per i cd. "orari in deroga" (art. 25, D.P.R. n. 164/2002; artt. 7-8-9 dell'Accordo Nazionale Quadro).

Appare opportuno precisare che tale istituto attiene esclusivamente alla modifica del turno di lavoro (es. dal turno 8/14 al turno 19/24) e non alla modifica della tipologia del servizio ordinariamente svolto (ad esempio dall'ufficio immigrazione al servizio di controllo del territorio). Inoltre, poiché l'indennità prevista mira a ristorare il disagio determinato dalla modifica del turno, essa compete nell'ipotesi in cui il turno modificato venga effettivamente svolto (non, invece, nel caso di assenza dal turno modificato), nonché, nei casi di annullamento di un servizio già disposto, di sostituzione del turno con riposo.

I. 2. Presupposti

Il cambio turno d'ufficio (art. 11, comma 2, lett. b) può essere disposto esclusivamente per "particolari e motivate" esigenze di servizio, la cui valutazione è rimessa al Dirigente nell'ambito di una gestione delle risorse e di un'organizzazione dei servizi improntate a principi di ottimizzazione, razionalità, efficienza e trasparenza. Tale valutazione deve temperare l'esigenza primaria della garanzia dei servizi con il rispetto dei diritti del personale che, con i cambi dell'orario di lavoro, può vedere condizionata la possibilità di organizzare la propria vita e di attendere ad interessi già pianificati. Ne consegue che il ricorso al cambio turno non costituisce la soluzione estemporanea a carenze di organico o ad eventuali problematiche interne connesse agli assetti organizzativi o alle articolazioni orarie adottate.

I. 3. Criterio di rotazione

Una rilevanza particolare riveste il "criterio di rotazione" stabilito dalla norma.

Difatti, fermi restando i limiti quantitativi individuali, l'esigenza di ricorrere ai cambi turno deve essere soddisfatta secondo criteri di individuazione del personale che garantiscano equilibrati carichi di lavoro, equa ripartizione del disagio ed evitino di gravare soltanto su alcuni operatori.

-
7. L'Amministrazione fornisce entro cinque giorni dalla richiesta ed in forma scritta alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero dei cambi turno del mese precedente disposti ai sensi del comma 2, lettera b), e le motivazioni che li hanno determinati.
 8. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, si tiene un incontro con una delegazione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per l'individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno. In sede di prima attuazione l'incontro si tiene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'ambito applicativo del criterio di rotazione è "naturalmente" circoscritto dalla tipologia del servizio che il cambio turno mira ad assicurare: laddove siano richieste competenze specialistiche (si pensi ad esigenze di fotosegnalamento), la rotazione non potrà che definirsi tra quei dipendenti, anche eventualmente assegnati agli Uffici più diversi, in possesso della qualificazione specialistica necessaria; laddove, invece, il servizio che richiede il cambio turno sia di natura ordinaria (per esempio controllo del territorio, ordine pubblico, etc.) l'ambito di rotazione sarà definito dalla fungibilità, ovvero dall'"interscambiabilità" degli operatori, pur addetti ordinariamente a servizi diversi e, di norma, a prescindere dall'ufficio di appartenenza.

I. 4. Cambio turno e variazione del turno

Ferma restando la modifica del turno a richiesta dal dipendente che non comporta alcuna indennità, l'istituto del cambio turno attiene alla modifica dell'orario di lavoro disposta d'ufficio successivamente alla programmazione settimanale, modifica per la quale gli Accordi per i Fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali che si sono susseguiti annualmente hanno previsto l'attribuzione di una specifica indennità.

L'Intesa Preliminare all'Accordo per il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali anno 2012 ha introdotto un ulteriore compenso nel caso in cui l'orario di lavoro venga modificato direttamente nella programmazione settimanale³.

³ estratto dall'Intesa Preliminare ART. CAMBIO TURNO:

1) IL COMPENSO PER IL CAMBIO TURNO E' ATTRIBUITO:

- NELL'IPOTESI DI MODIFICA, DISPOSTA D'UFFICIO, DELL'ORARIO DI LAVORO PREVISTO DALLA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE SUCCESSIVAMENTE ALLA PROGRAMMAZIONE STESSA;
- **NELL'IPOTESI DI UNA SECONDA VARIAZIONE, DISPOSTA D'UFFICIO, DELL'ORARIO DI LAVORO NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE.**

2) ALLA MODIFICA ED ALLA VARIAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SI PROCEDE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 11 DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO SOTTOSCRITTO IL 31/07/2009, E NEL LIMITE MASSIMO DELLA PIANIFICAZIONE DEI CAMBI TURNO ANNUALMENTE STABILITA PER OGNI UFFICIO DAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

3) AL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI CONTINUATIVI IL COMPENSO PER IL CAMBIO TURNO E' ATTRIBUITO SOLO ALLA PRIMA MODIFICA E ALLA SECONDA VARIAZIONE DI TURNO, CONFIGURANDOSI QUELLE SUCCESSIVE QUALI SVILUPPO DELLA TIPOLOGIA D'ORARIO.

4) AL PERSONALE IN FORZA PRESSO I REPARTI MOBILI, ED EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO NEGLI STESSI, IN SOSTITUZIONE DEL COMPENSO DI CUI AL PRIMO COMMA, COMPETE UN COMPENSO LORDO ANNUO PARI A €

AL PERSONALE DEI REPARTI MOBILI AGGREGATO O TRASFERITO PRESSO ALTRI UFFICI IL COMPENSO E' CORRISPONTO IN DODICESIMI, IN RELAZIONE AL NUMERO DEI MESI DI SERVIZIO PRESTATI PRESSO IL REPARTO.

PER MATURARE IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DI UN DODICESIMO DEL COMPENSO OCCORRE AVER PRESTATO ALMENO QUINDICI GIORNI DI SERVIZIO NEL MESE DI RIFERIMENTO.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tuttavia, in tale ipotesi, la Commissione Paritetica di cui all'art. 25 del II A.N.Q., ha ritenuto *che non dà luogo al compenso per il cambio turno la modifica dell'orario di servizio disposta in sede di programmazione settimanale per non più di una volta a settimana per dipendente seguendo criteri di rotazione*⁴.

Pertanto, qualora "particolari e motivate esigenze di servizio" possano essere soddisfatte solo ricorrendo ad una seconda variazione del turno al medesimo dipendente disposta con la programmazione settimanale, l'Intesa Preliminare citata ha riconosciuto il compenso anche per la seconda variazione disposta con la programmazione settimanale, attribuendo per questa la medesima indennità attribuita per il cambio turno disposto dopo la programmazione.

In tale modo, fermo restando quanto espresso in relazione ai presupposti ed al criterio di rotazione, è ipotizzabile, nei casi assolutamente limite, che nel corso di una settimana lavorativa il turno di lavoro di un dipendente venga a subire tre variazioni: due già previste nella programmazione settimanale (la prima che non dà diritto ad alcun compenso, la seconda da compensare ai sensi della preintesa citata), la terza successivamente alla programmazione ai sensi dell'art. 11 lett. b) dell'A.N.Q., anch'essa retribuita con l'indennità di cambio turno.

In considerazione dell'ulteriore disagio che le "particolari e motivate esigenze di servizio" possono causare al dipendente, si richiama l'attenzione dei Dirigenti al rispetto del criterio di rotazione, ed in particolare a tener conto delle modifiche già disposte in sede di programmazione settimanale, evitando disparità e penalizzazioni tra i dipendenti, ad un'attenta e stringente valutazione dei presupposti che giustificano il ricorso a variazioni di turno e a cambi turno, nonché dei limiti quantitativi posti dalle disposizioni in materia.

In relazione a quest'ultimo punto, i limiti quantitativi previsti devono considerarsi riferiti, oltre che al cambio turno disposto successivamente alla programmazione, anche alla seconda variazione di turno, disposta in sede di programmazione settimanale e remunerata con il medesimo compenso.

Pertanto, nell'arco di un mese, al medesimo dipendente, salve le prime variazioni con la programmazione settimanale, non possono essere modificati, in programmazione o successivamente alla programmazione, più di quattro turni rispetto a quelli ai quali è ordinariamente preposto.

Si coglie, inoltre, l'occasione per rammentare che sussiste il limite annuo individuale di 42 dei compensi previsti dall'Accordo per il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, nonché il limite annuo complessivo assegnato al singolo Ufficio (vedasi, da ultimo, nota n. 557/RS/01/113/5575 del 15 gennaio 2013).

Il numero e le motivazioni dei cambi turno disposti d'ufficio che, a richiesta delle organizzazioni sindacali, l'Amministrazione fornisce ai sensi dell'art. 11, comma 7, A.N.Q. comprenderanno anche le variazioni da compensare.

⁴ circolare n. 557/RS/01/113/1511 del 21 aprile 2001



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I. 5. *Cambio turno e variazione del turno nei servizi continuativi*

L'art. 11, comma 4, stabilisce che *“per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione⁵ di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia di orario”*.

L'applicazione analogica di questo principio, anche alla luce della preintesa citata, all'ipotesi delle variazioni di turno (quelle disposte in sede di programmazione) dai servizi non continuativi a quelli continuativi comporta che:

- a) la prima variazione (es. martedì da 8/14 a 13/19) non comporta nessuna attribuzione del compenso;
- b) la seconda variazione (es. mercoledì da 8/14 a 7/13) va compensata ai sensi della preintesa sull'Accordo per il Fondo per l'anno 2012;
- c) successive variazioni (es. giovedì da 8/14 a 0/7) si *“configurano quali sviluppo della tipologia di orario”*.

A tale riguardo si richiamano i presupposti ed i criteri stabiliti dall'art. 9, comma 6, dell'A.N.Q.⁶ nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi debba essere impiegato in servizi continuativi.

Tra questi, qualora non sia assolutamente possibile tener conto di quello relativo *“all'impiego preferibilmente di personale che non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata”*, si ricorda che, salve le ipotesi di assenze legittime, non sussistono deroghe alla durata settimanale dell'orario di lavoro per il personale della Polizia di Stato⁷.

In ragione del fatto che anche la programmazione settimanale che dovesse contenere una variazione o un cambio di turno dovrà prevedere per ogni operatore 36 ore di lavoro⁸, si avrà cura di definire le modalità di completamento dell'orario, in ragione del disagio determinato al dipendente per esigenze d'ufficio, secondo le esigenze rappresentate dal personale interessato.

Infine, è il caso di ricordare che qualora una variazione in sede di programmazione settimanale o un cambio turno comportino orario di lavoro in eccedenza questo va compensato quale lavoro straordinario.

⁵ Da intendersi come modifica dell'orario di lavoro disposta successivamente alla programmazione settimanale.

⁶ Art. 9 comma 6 A.N.Q.:

Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi debba essere impiegato, **per particolari ed improrogabili esigenze di servizio**, in servizi continuativi ovvero in servizi di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:

- impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;
- non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14-20;
- non impiego nel turno 00-07 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero dal congedo straordinario.

⁷ Art. 16, comma 1, D.P.R. n. 164/2002 *“la durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali”*.

⁸ Per i servizi continuativi il completamento dell'orario si realizza nell'arco delle cinque settimane.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I. 6. Orari di riferimento

I. 6. 1. La modifica dell'orario di lavoro, previsto dalla programmazione settimanale, ovvero la variazione dell'orario di lavoro, disposta in sede di programmazione, comportano la sostituzione del turno con un altro previsto per l'ufficio o il servizio di destinazione individuato dall'informazione preventiva o adottato in deroga, ai sensi dell'art. 7, comma 6, o ai sensi dell'art. 7, comma 7.

Così un turno 7/13 di controllo del territorio può essere variato, ad es., con un turno 14/20 all'Ufficio PASI, per il quale l'informazione preventiva stabilisce l'articolazione 8/14 - 14/20 di cui all'art. 9, comma 1, lett. b.2), e non con un turno diverso (es. 17/23).

I. 6. 2. L'art. 11, comma 6, stabilisce che *“l'anticipo o il posticipo di un'ora non costituisce cambio turno nelle ipotesi previste dall'Accordo Nazionale Quadro,”* né, alla luce delle novità introdotte, variazione del turno e, conseguentemente, non comporta l'attribuzione di alcun compenso⁹.

Da tale ultima prescrizione si prescinde, per evidenti esigenze di assicurare parità di trattamento, nelle ipotesi di variazioni, disposte in sede di programmazione settimanale, di più turni consecutivi dai servizi non continuativi a quelli continuativi, descritte nel paragrafo precedente e con particolare riferimento alla lett. b).

I. 6. 3. Per il personale impiegato nei servizi continuativi, disciplinati dall'art. 8 dell'ANQ, l'orario di lavoro è quello indicato dal prospetto 1 “Schema di servizi continuativi articolati su sei turni settimanali” allegato all'ANQ, pertanto è con riferimento a tali orari¹⁰ che si valuterà *“l'anticipo o il posticipo di un massimo di un'ora del turno individuale di servizio”* di cui al punto precedente e, più in generale, il diritto all'indennità di cambio turno.

I. 6. 4. Nei casi in cui il dipendente è autorizzato all'orario flessibile ai sensi dell'art. 10, A.N.Q., il cambio o la variazione di turno va considerato, esclusivamente a tali fini, con riferimento all'orario di lavoro specificamente autorizzato.

I. 7. Permessi sindacali

L'istituto in questione, come detto, attiene alla modifica (o variazione) del turno di lavoro disposta d'ufficio per esigenze di servizio.

⁹ Al riguardo, inoltre, la Commissione Paritetica citata, si è espressa nel senso che *“non dà luogo alla corresponsione dell'indennità del cambio turno l'anticipo o il posticipo di un massimo di un'ora del turno individuale di servizio, in quanto il concetto di fascia oraria così come comunemente inteso (mattutina, pomeridiana, serale) appare pienamente rispettato nell'ambito del turno ipotizzato (da 8/14 a 7/13 o 9/15)”*.

¹⁰ I 13 minuti, indicati in calce al prospetto, da aggiungere ad ogni “turno” non modificano l'orario di lavoro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tali requisiti non ricorrono nell'ipotesi di esenzione dal turno di lavoro giornaliero che i dirigenti sindacali possono richiedere per l'espletamento del loro mandato (art. 32 D.P.R. 164/2002).

Inoltre l'articolo citato, al comma 9, nel disciplinare i permessi sindacali prevede che gli stessi *“sono retribuiti con esclusione delle indennità e dei compensi collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni”*. Pertanto, così come sono escluse tali indennità, è esclusa anche l'indennità di cambio turno che mira a remunerare lo stato di disagio determinato dall'effettivo svolgimento di un turno di lavoro diverso da quello ordinario.

Inoltre, i dirigenti sindacali *“nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori di commissioni previste dal presente decreto o dagli accordi nazionali di amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti”* (art.36, comma 4, D.P.R. citato) escludendosi, in linea di principio, *“disposizioni d'ufficio”* connesse all'attività sindacale, tra le quali rientrerebbe il cambio turno disposto d'ufficio.

Pertanto, per il personale in permesso sindacale, anche nell'ipotesi di permesso su convocazione dell'Amministrazione (componenti delegazioni sindacali in occasioni di verifiche sugli accordi decentrati, esami congiunti, confronti, ecc.; componenti delle Commissioni previste dai contratti di lavoro e dall'Accordo Nazionale Quadro), non è configurabile l'istituto del cambio turno.

Resta fermo l'eventuale diritto al recupero del riposo per il personale convocato dall'Amministrazione in quanto designato con decreto quale componente di Commissioni.

II. REPERIBILITA'

II. 1. Reperibilità di natura normativa

L'art. 64 della legge 121/81 stabilisce che, *per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato ... di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio*¹¹.

11 Art. 32 del D.P.R. 782/1985 *Obbligo di reperibilità*.

Quando si prevede la possibilità del verificarsi di situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo al termine del servizio di mantenere la reperibilità ai sensi dello art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.

Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresì essere diversamente concordate con il dirigente dell'ufficio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La giurisprudenza formatasi in materia ha chiarito che l'istituto in questione costituisce uno strumento mediante il quale garantire l'immediato e puntuale intervento delle forze dell'ordine in tutti quei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario e che le ordinanze con cui vengono disposti i turni di reperibilità debbono contenere, per la piena legittimità, non un generico rinvio alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, bensì un riferimento alle esigenze che si intendono fronteggiare e che giustifichino il ricorso alla effettuazione dei turni di reperibilità¹².

L'istituto, pur non di natura pattizia, è tuttavia compensato con le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (art. 15, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 164 /2002), e pertanto le reperibilità disposte ai sensi dell'art. 64 citato rientrano nel numero delle reperibilità annualmente assegnato agli Uffici.

Pertanto, "... il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente, ripartito per singoli uffici"¹³ che, su richiesta, va comunicato alle organizzazioni sindacali comprende anche il numero di quelle disposte ai sensi dell'art. 64 citato.

Inoltre la lettera b) del "FAC-SIMILE PROSPETTO RIEPILOGATIVO ART.19 COMMA 2", allegato all'Accordo Nazionale Quadro da inviare alle segreterie provinciali con la convocazione del confronto semestrale previsto dall' art. 18, deve intendersi integrato per la voce "REPERIBILITA'" distinguendo il numero dei turni di reperibilità svolti nel periodo considerato tra quelli ai sensi dell'art. 64 della legge 121/81, quelli ai sensi dell'art. 18 dell'A.N.Q e, come si dirà in seguito, gli interventi di personale non in reperibilità.

II. 2. *Reperibilità di natura pattizia*

II. 2. 1. *Ambito applicativo*

L'art. 18 dell'A.N.Q.¹⁴, nel fissare i criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità, prevede che, *oltre a quanto previsto dall'art. 64 della legge 121/81*, può essere fatto obbligo al personale della Polizia di Stato di mantenere la reperibilità.

Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.

La reperibilità viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto. I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese.

Con decreto del Ministro dell'interno sono altresì indicati i dirigenti degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della reperibilità in ragione della carica ricoperta.

In caso di assenza o di impedimento del titolare tale obbligo ricade su chi ne esercita le funzioni secondo quanto stabilito nell'art. 7.

¹² Circolare n. 333-A/9807.F.11.1 del 5 dicembre 2005

¹³ Circolare n. 557/RS/01/113/0461 dell'8 marzo 2010, in nota all'art. 18.

¹⁴ Art. 18 A.N.Q. *Reperibilità*

Oltre quanto previsto dall'articolo 64 della L. n. 121/1981 ed in conformità al disposto di cui agli articoli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La finalità dell'istituto, di natura pattizia e solo eventualmente applicabile¹⁵, è quella di garantire e preordinare l'immediato e puntuale intervento in servizio nei casi in cui particolari circostanze, diverse da quelle connesse all'ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso, lo rendano necessario.

II. 2. 1. *Procedura e accordo*

L'Ufficio che riscontra la necessità di programmare turni di reperibilità invia l'informazione preventiva, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 164/2002, comma 2, lett. e). L'informazione contiene la "piattaforma" di impiego delle reperibilità disponibili secondo i quantitativi assegnati - predisposta sulla base delle necessità dei servizi che richiedono anche turni di reperibilità - l'indicazione degli uffici interessati, il criterio funzionale di rotazione da adottare fra il

25, comma 2, lettera e) e 28, comma 2, del DPR n.164/2002, al fine di garantire l'immediato e puntuale intervento, nei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario, può essere fatto obbligo al personale della Polizia di Stato di mantenere la reperibilità previo accordo semestrale con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, secondo le procedure stabilite in materia di contrattazione e sulla base dei seguenti criteri:

- a) la programmazione dei turni di reperibilità da attuarsi presso gli uffici deve essere coerente con la finalità dell'istituto e contenuta nei limiti massimi della pianificazione stabilita per gli uffici annualmente dal Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - b) ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi in modo non consecutivo, salvo particolari esigenze di servizio previste in sede di accordo decentrato;
 - c) la durata del servizio di reperibilità, con detrazione del turno di lavoro giornaliero, deve corrispondere a 24 ore secondo l'articolazione da concordare in sede di accordo decentrato;
 - d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio, seguendo un criterio funzionale di rotazione fra il personale;
 - e) il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale, fatte salve eventuali deroghe previste in sede di accordo decentrato;
 - f) non possono essere collocati in reperibilità i dipendenti che si avvalgono degli istituti previsti dall'articolo 17, del D.P.R. n. 164/2002 ed il personale che si avvale della facoltà di cui all'articolo 12 del presente Accordo.
2. All'istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata.
 3. Il numero delle reperibilità giornaliere disposte ai sensi dell'articolo 64 della L. n. 121/1981 e del presente articolo non può, comunque, superare complessivamente il numero corrispondente al 5% della forza effettiva dell'ufficio rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.
 4. I dirigenti degli uffici comunicano alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente.
 5. Al pagamento dei compensi si provvede con le risorse individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002.
 6. Per l'individuazione dei criteri di assegnazione delle giornate di reperibilità si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 8.

¹⁵ Circolare n. 333-A/9807.F.11.1 del 5 dicembre 2005.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

personale, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni svolte¹⁶. Per gli Uffici a competenza interprovinciale o interregionale l'informazione, pur con riferimento all'ambito provinciale¹⁷, redatta dal titolare della contrattazione, riporta, per esigenze di trasparenza, la ripartizione delle reperibilità assegnate a tutte le articolazioni dipendenti.

La stessa informazione preventiva indica la data dell'incontro con le segreterie provinciali per il raggiungimento dell'accordo, a cadenza semestrale, secondo le procedure stabilite in materia di contrattazione, ovvero:

- l'accordo è stipulato tra i dirigenti degli Uffici indicati dall'art. 3 dell'A.N.Q. e le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'A.N.Q. costituite nella provincia;
- per gli uffici a competenza interprovinciale o interregionale il titolare della contrattazione può delegare il raggiungimento dell'accordo al funzionario responsabile dell'Ufficio destinatario della piattaforma¹⁸;
- in considerazione della semestralità della durata dell'accordo, la data dell'incontro viene stabilita garantendone, di norma, la continuità;
- la natura negoziale dell'istituto rende ipotizzabili le trattative a tavoli separati, nonché la possibilità di integrare l'accordo con elementi che le parti ritengono utili a garantirne l'efficacia e la corrispondenza alle finalità;
- l'accordo si intende raggiunto con l'adesione delle organizzazioni sindacali che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1) del totale degli iscritti nella provincia, calcolata sulla base del dato associativo annualmente certificato;

In merito all'individuazione dei contenuti dell'accordo, l'art. 18 ne stabilisce i criteri, alcuni dei quali [comma 1, lett. b) e lett. e)] sono modificabili in fase di accordo. Inoltre, si ricorda che la reperibilità prevista dall'art. 18 non è utilizzabile per i servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata, ovvero per i servizi continuativi, anche nelle ipotesi di soppressione di quadranti (ai sensi dell'art. 7, comma 6, A.N.Q.), ipotesi che non ne esclude la struttura continuativa.

L'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 18 in materia di reperibilità è oggetto, unitamente ai criteri definiti per i riposi compensativi, per lo straordinario programmato ed a quelli dispositivi dei cambi turno, del confronto semestrale, senza natura negoziale, di cui all'art. 19 dell'A.N.Q.¹⁹ con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali.

¹⁶ Si fa riferimento al criterio funzionale citato dalla norma e richiamato dalla circolare n. 557/RS/01/113/0461 dell'8 marzo 2010, in nota all'art. 18.

¹⁷ V. art. 4, comma 5, A.N.Q..

¹⁸ Si coglie l'occasione per ricordare che l'istituto delle delega non prevede la possibilità della sub-delega.

¹⁹ Art.19 A.N.Q.:

1. Ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 164/ 2002, le modalità di attuazione:
 - dei criteri definiti dall'informazione preventiva concernenti gli istituti previsti dagli articoli 16 e 17;
 - degli accordi raggiunti in materia di reperibilità;
 - dei criteri dispositivi dei cambi turno,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

II. 3. *Intervento di personale non in reperibilità*

L'intesa preliminare all'Accordo per il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2012 stabilisce, tra l'altro, che “ *il medesimo compenso previsto per la reperibilità è attribuito al personale che, non obbligato a mantenere la reperibilità, è chiamato ad intervenire in servizio per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio*”, confermando una fattispecie consolidata e codificandone i presupposti già esplicitati nella circolare n. 333-A/9807.F.11.1 del 5 dicembre 2005.

II. 3. 1. *Ambito applicativo*

L'intervento di personale non in reperibilità, nato in sede di Accordo per il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, è un istituto che pur producendo gli effetti tipici della reperibilità di cui all'art. 18 dell'A.N.Q. (consistenti nell'obbligo di immediato e puntuale intervento in servizio in seguito alla richiesta di intervento²⁰ e nel diritto all'identico compenso), se ne differenzia sostanzialmente per i presupposti che ne legittimano il ricorso e per il suo carattere residuale rispetto alle altre possibili soluzioni esperibili per fronteggiare l'esigenza di servizio.

In tal modo, esso si giustifica non quale strumento cui ricorrere nella gestione ordinaria dei servizi, quanto invece in presenza di eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio:

sono oggetto di confronto, senza natura negoziale e con cadenza semestrale, con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'Accordo recepito con D.P.R. n. 164/2002.

2. La data del confronto deve essere comunicata con almeno dieci giorni di anticipo alle predette segreterie, fornendo, contestualmente, un prospetto riepilogativo dei dati necessari al confronto.
3. Almeno 48 ore prima della data fissata per il confronto l'Amministrazione mette a disposizione le programmazioni settimanali, gli ordini di servizio ed i fogli firma relativi al periodo oggetto del confronto. Entro lo stesso termine, a richiesta delle organizzazioni sindacali, l'Amministrazione fornisce eventuali ulteriori informazioni necessarie a consentire la verifica della corrispondenza delle modalità attuative dei criteri e degli accordi di cui al comma 1.
4. Prima del confronto le organizzazioni sindacali possono richiedere copia degli atti di cui al comma 3 oggetto di eventuali contestazioni.
5. Il confronto si conclude nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre cinque sedute, anche non consecutive, nell'arco massimo di quindici giorni.
6. Ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 164/2002, qualora in sede di confronto le organizzazioni sindacali riscontrino una diversa valutazione sottopongono la questione all'Amministrazione centrale.

²⁰In tal senso non rientrano i meri contributi telefonici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

“l’eccezionalità” è da riferirsi a quelle esigenze di servizio straordinarie o che richiedono attività di servizio rilevanti ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente programmate;

“imprevedibilità” è da intendersi sussistere in relazione ad esigenze di servizio che non è stato possibile prevedere, organizzare e fronteggiare con le altre ordinarie soluzioni;

“non altrimenti risolvibili”, nel senso che l’esigenza in parola non possa essere soddisfatta ricorrendo, ad esempio, a personale già in servizio (anche con eventuale ricorso allo straordinario emergente), a personale posto in reperibilità ai sensi dell’art. 18, ecc....

Nel provvedimento di ratifica dell’intervento di personale non in reperibilità, che il responsabile dell’Ufficio dovrà adottare, le motivazioni riporteranno le circostanze e gli elementi che, con riferimento a quanto sopra specificato, ne hanno determinato il ricorso.

In considerazione degli effetti comuni prodotti dalla reperibilità e dall’intervento di personale non in reperibilità, i criteri stabiliti dall’art. 18 dell’A.N.Q. si estendono, in quanto applicabili anche alla seconda fattispecie:

- a) il ricorso alla chiamata per intervento deve essere coerente con la finalità dell’istituto;
- b) gli interventi di personale non in reperibilità concorrono numericamente con le reperibilità previste dall’art. 18 dell’Accordo Nazionale Quadro e dall’art. 64 della L. 121 /1981 e pertanto devono essere comunque contenute nei limiti massimi della pianificazione stabilita annualmente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel limite annuale stabilito per dipendente e, salvo casi eccezionali, nel limite dei 5 turni mensili per dipendente;
- c) l’individuazione del personale deve avvenire secondo criteri di rotazione che evitino di gravare sugli stessi dipendenti, tenendo in considerazione la natura ed il numero dei servizi espletati, turni di reperibilità programmata e/o cambi turno d’ufficio.

Come già anticipato, i dirigenti degli uffici, nel comunicare alle organizzazioni sindacali che ne hanno fatto richiesta il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente, riporteranno anche il numero degli interventi di personale non in reperibilità riferibili al medesimo periodo, così pure nel “FAC-SIMILE PROSPETTO RIEPILOGATIVO ART.19 COMMA 2”, allegato all’Accordo Nazionale Quadro, citato a pagina 8 di questa circolare. Inoltre la documentazione che l’Amministrazione ha l’onere di mettere a disposizione prima del confronto semestrale –art.19, comma 3- sarà completata dai provvedimenti di ratifica.

II. 3. 2. *Casi di esclusione*

Entrambi gli istituti esaminati (reperibilità pattizia e intervento di personale non in reperibilità) non sono applicabili nei confronti del personale che si avvale di quelli previsti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dall'art. 18 del D.P.R. n. 151/2009²¹ e della facoltà riconosciuta dall'art. 12 dell'Accordo Nazionale Quadro²².

²¹ Art. 18, D.P.R. 151/2009 (art. che ha sostituito l'art. 17 D.P.R. 164/2002) *Tutela delle lavoratrici madri*

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

- a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
- b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
- c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
- d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
- e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
- f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
- h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

²² Art.12 A.N.Q. **IMPIEGO DI PERSONALE CON PARTICOLARI REQUISITI**

1. Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne.
2. I titolari degli uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all'esame delle istanze di cui al comma 1 secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali in sede di accordo decentrato.

Nell'individuazione dei criteri si tiene conto, nell'ordine:

- dell'età del personale;
- dell'anzianità di servizio;
- delle infermità derivanti da causa di servizio;
- del percorso professionale.

3. Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell'ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, l'Amministrazione informa l'interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.

4. Nel caso di accoglimento della richiesta di esonero, l'eventuale istanza di revoca presentata dall'interessato produce i suoi effetti in concomitanza della cadenza trimestrale di cui al comma 2.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo hanno carattere sperimentale e saranno oggetto di verifica entro il 31 dicembre 2010.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Inoltre, come la reperibilità prevista dall'art. 18 non è utilizzabile per i servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata, analogamente va escluso il ricorso all'intervento di personale non reperibile nei confronti di operatori addetti ordinariamente ai servizi continuativi.

II. 3. 3. *Intervento e cambio turno*

I presupposti e le modalità indicate per l'intervento di personale non reperibile, caratterizzano la fattispecie e la distinguono dal cambio turno.

Difatti l'intervento di personale non reperibile implica un'attività di servizio improvvisa, occasionale e la cui durata è circoscritta dalla finalità che ha portato all'intervento e, pertanto, l'attività di intervento si aggiunge al turno ordinario di servizio e dà diritto al compenso per lavoro straordinario.

Nelle ipotesi di intervento che precedono il turno di lavoro, qualora abbiano la stessa durata del turno oppure comprendano parte del turno programmato, a richiesta del dipendente, i dirigenti valuteranno, alla luce dell'intervento prestato e del servizio da prestare, di esentarli dal prosieguo del servizio oltre l'orario giornaliero previsto. Resta fermo il diritto al compenso per lavoro straordinario per le ore eccedenti la durata del turno di lavoro programmato.

Nei casi eccezionali e strettamente indispensabili di intervento di personale libero dal servizio, perché in riposo settimanale o in recupero riposo, andrà riconosciuto, oltre all'indennità di reperibilità, il recupero del giorno di riposo e il compenso previsto per il cambio turno anche nelle ipotesi di intervento inferiore alle sei ore.

Al personale chiamato, per eccezionali sopravvenute esigenze, ad effettuare prestazioni lavorative dopo aver già espletato l'ordinario turno di servizio e la prestazione "aggiuntiva" venga espletata quale prosecuzione dell'ordinario turno (ad esempio personale con turno 14.00/20.00 che per sopravvenute esigenze protrae, senza interruzione, la prestazione lavorativa fino alle 22.00) va attribuito, per le ore eccedenti, il solo compenso per lavoro straordinario.

Nel caso in cui il dipendente venga chiamato dopo aver completato il suo turno giornaliero (riprendendo il primo esempio citato, si pensi al dipendente che, terminato il turno alle 20.00, per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio viene richiamato in servizio alle 21.00 con prestazione aggiuntiva fino alle 23.00) oltre al compenso per lavoro straordinario dovrà essere corrisposta anche l'indennità di reperibilità.

Si ritiene di richiamare l'attenzione in ordine al ricorso ai cambi turno ed alle reperibilità del personale aggregato a vario titolo, in considerazione del fatto che, al momento, tali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

quantitativi incidono sull'assegnazione dell'ufficio di provenienza. Nelle more dell'adeguamento del sistema di rilevazione per il pagamento annuale delle indennità previste dal Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, che consenta l'inserimento dei dati previsti, oltre che per il personale in forza, anche per il personale aggregato, gli Uffici avranno cura di comunicare, in concomitanza con i monitoraggi previsti il numero dei cambi turno e dei turni di reperibilità disposti nei confronti del personale aggregato all'Ufficio di provenienza.

Si invitano gli Uffici alla scrupolosa osservanza delle indicazioni riportate nella presente circolare con la quale si intendono anche riscontrati i quesiti pervenuti all'Ufficio Relazioni Sindacali in ordine agli argomenti affrontati.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Manganelli